



**Tribunale Ordinario di Novara
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato,

esaminata la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti formulata da Chiara FRANZOSO ed i chiarimenti resi;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, nonché le successive integrazioni;

rilevata la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in Novara;

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942;
- ricorra lo stato di sovrindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012;
- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 L. n.3/2012;

rilevato che:

- il debitore ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- che l'accordo prevede:
 - il pagamento delle spese di procedura e dell'esposizione debitoria nei confronti degli enti pubblici per il tramite della concessionaria della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione, e due comunali) per una somma complessiva pari a euro 96.000, da eseguirsi mediante pagamento di 240 rate mensili di euro 400,00 ciascuna, prelevabili dalle retribuzioni future della ricorrente;
 - il conferimento di finanza esterna per euro 200,00, con impegno al versamento entro venti giorni dal provvedimento di omologa;
- in particolare, è previsto il pagamento
 - del 100% delle spese di procedura ed altre in prededuzione, valutate complessivamente in euro 14.000,00;
 - del 94,02 % dei creditori privilegiati, ammontanti a complessivi euro 87.215,98, e pertanto con pagamento di una somma pari a euro 82.000,00 ($87.215,98 \times 94,02\% = 82.000$) per debiti scaduti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione di Novara ed Imperia, quale concessionarie della riscossione dei vari enti impositori (euro 80.422,98) e per debiti scaduti nei confronti del Comune di Diano Marina (euro 3.000,00) e del Comune di Trecate (euro 3.793,00) (i crediti indicati hanno privilegio generale sui beni mobili ex art.2752 e 2749c.c. e 2778, 2753 e 2749 e 2778 c.c., artt.2754 e 2778 c.c.);
 - del 2,33% dei crediti al chirografo (AdER di Novara per euro 3.371,88) e dei crediti privilegiati declassati al chirografo (AdER di Novara e Imperia e Comuni di Trecate e Comune di Imperia per complessivi euro 5.215,98), e pertanto mediante pagamento di una somma complessiva pari a euro 200;

considerato che:

- la quota dei creditori chirografari e dei privilegiato degradati al chirografo viene soddisfatta con la sola finanza esterna, cosicché risulta comunque superato l'ordine dei privilegi;
- il gestore della crisi ha comunque verificato il maggior vantaggio dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria;

- la Suprema Corte, con la Sentenza Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834, ha già affermato il principio di diritto per cui si deve ritenere errato affermare che, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, legge n. 3/2012, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (come anche nel caso del piano del consumatore) sia precluso al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine di un anno previsto da quella disposizione, in quanto si deve ritenere che possano per analogia, se compatibili, essere trasfusi in detto ambito, alla luce della conforme disciplina di cui agli artt. 7, primo comma e 11, secondo comma, di tale legge, i principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta di concordato, in particolare quello che, con riferimento all'omologo disposto dell'art. 186 bis, secondo comma, lettera c), L.F., prevede la possibilità di una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma la condizione di assicurare loro necessariamente, quale contropartita in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, il diritto di voto, così da garantire agli stessi la possibilità di valutare la convenienza a fronte di possibili alternative di soddisfacimento”;
- sul punto, soccorrono i principi espressi da Cassazione Civile n. 11882 del 18/06/2020, secondo cui il diritto di voto dei creditori privilegiati dilazionati potrà essere calcolato sulla base del differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello al momento del termine della “moratoria” con la precisazione, tuttavia, che i criteri per tale determinazione dovranno essere contenuti nel piano concordatario e certificati nella loro effettività e veridicità dal professionista, a pena di inammissibilità della proposta;
- considerato che sul punto l'accordo risulta essere stato integrato, prevedendo, il calcolo degli interessi sulla base dell'art. 86 c.c.i;

verificato che:

- la proposta di accordo e il decreto di apertura della procedura sono stati ritualmente comunicati ai creditori dal gestore della crisi, con le modalità e nel rispetto del termine di cui all'art. 10, c. 1 legge 3/12;
- che, a cura del gestore della crisi, si è provveduto alla pubblicità di cui all'art 10, c. 2 lett. A) legge 3/12;

rilevato che:

- all'esito del voto il gestore della crisi ha inviato, a mezzo Pec a tutti i creditori la relazione sul voto di cui all'art. 12, c. 1 legge 3/12, con espresso avvertimento circa la possibilità di formulare contestazioni nel termine di 10 giorni dalla comunicazione;
- che entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 12 legge 3/12 non sono state proposte contestazioni avverso il piano;
- che in data il gestore della crisi ha quindi trasmesso a questo Giudice la relazione sul voto, unitamente all'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;
- che dalla suddetta relazione e dalla documentazione ad essa allegata risulta che l'accordo ha ricevuto l'assenso del 70,36% dei creditori ammessi al voto, sicché lo stesso deve ritenersi approvato ai sensi dell'art. 11, c. 2 legge 3/12;

ritenuto:

- quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 12, c. 2 legge 3/12 per l'omologa dell'accordo;
- che debbano essere adottate adeguate forme di vigilanza circa l'esatta esecuzione dell'accordo, ai fini della eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 11, c. 5 legge 3/12 e per garantire ai creditori l'informativa di cui all'art. 13, c. 2 legge 3/12

P.Q.M.

Visti gli artt. 12, c. 3 e 13 legge 3/12

omologa l'accordo ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto da Chiara FRANZOSI;

dispone che il gestore della crisi dott. Cinzia Arcuri risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità rilevata;

dispone che il gestore della crisi, con cadenza semestrale, relazioni al Tribunale in merito all'esecuzione dell'accordo, specificando i pagamenti intervenuti ed evidenziando gli eventuali inadempimenti del ricorrente rispetto agli obblighi assunti;

dispone che, a cura del gestore della crisi, copia dell'accordo e del presente provvedimento sia pubblicata sul sito web del Tribunale di Novara (documentando l'avvenuta pubblicità nella prima relazione semestrale al Tribunale).

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Novara, 13/08/2022

Il G.D.
dott. Veronica Zanin

R.G. N.1/2021 – Procedura ex Legge n.3/2012 art. 7 - Estratto del ricorso

ACCORDO CON I CREDITORI

	ENTITA' DEL DIRITTO DI CREDITO	PROPOSTA DI PAGAMENTO	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE
Creditori in prededuzione	€ 14.000,00	€ 14.000,00	100%
Creditori Privilegiati	€ 87.215,98	€ 82.000,00	94,02%
Chirografari e privilegiati declassati al chirografo	€ 8.587,76	€ 200,00	2,33%

Tempi e modalità di esecuzione dell'accordo e di riparto in favore dei creditori.

Il Piano prevede la propria conclusione in un arco temporale di 240 mesi dall'omologa, periodo che, seppur di ampia durata, prevede il quasi completo pagamento delle posizioni debitorie maturate verso il concessionario della riscossione e gli enti comunali. Il pagamento avverrà mediante rate mensili versate il 22 di ogni mese mediante accredito sul conto della procedura; si procederà al pagamento secondo l'ordine di legge delle classi creditorie formate